

ORIGINALE



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

REGTIRE00010
200304561



2003045613
Comune di Riva del Garda

0032226

27-09-2007 13:59



200703226
c_h330 - RSERVIZI

REGOLAMENTO CIMITERIALE

E TRASPORTI FUNEBRI

deliberazione 17.7.1970 n. 5/C - G. P. 4.12.1970 n. 17101/1-b

C 56

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Parte Ia : Regolamento Cimiteriale

Parte Ila : Regolamento per il servizio dei trasporti
funebri e servizi cimiteriali

Parte IIla : Capitolato di servizio per il custode del
cimitero

Parte IVa : Tariffe concessioni cimiteriali

Parte Va : Tariffa servizi trasporti funebri e servi-
zi cimiteriali

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Art. 1-

La vigilanza mortuaria e dei cimiteri spetta al Comune, con l'osservanza delle norme del Regolamento speciale di polizia mortuaria approvate con R.D. 21 dicembre 1942 n.1880 e le altre prescrizioni di legge previste dalla L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 nonché del T.U.L.S. 27 luglio 1934 n.1265 e dal D.M. 11 agosto 1969 del Ministero della Sanità.

Art. 2-

I defunti del Comune di Riva del Garda o comunque provenienti, devono essere sepolti nel Cimitero del Grez. Potranno essere sepolti nei Cimiteri frazionali di Campi, Pregasina e Varone, solamente i defunti già abitanti, all'atto del decesso, nelle rispettive frazioni, in base a corrispondente risultanza anagrafica. Nei Cimiteri frazionali potranno essere effettuate solo sepolture decennali ordinarie in terra con esclusioni di concessioni a più lungo termine; le concessioni in corso nei cimiteri frazionali decadranno alla rispettiva scadenza e quelle perpetue trascorso cent'anni dall'atto di concessione.

Art. 3-

Le sepolture esistenti nel Cimitero comunale del Grez si suddividono nelle seguenti categorie:

- a- famedio cittadino;
- b- sepolture individuali decennali in campo comune;
- c- sepolture individuali decennali nell'emiciclo di fondo destinato ai bambini;
- d- sepolture individuali cinquantennali in loculo-sarcofago;

- e- tombe di famiglia con o senza edicola o cripta;
- f- colombari ossario individuale;
- g- ossario comune.

FAMEDIO CITTADINO

art. 4-

L'area destinata al famedio è quella posta su ambo i lati del viale di ingresso nel tratto compreso fra la Chiesa ed il centro del Cimitero.

Nel Famedio cittadino destinato "alla gloria degli uomini-illustri e benemeriti della Patria", saranno onorati quei cittadini che si segnalano per benemeritenze singolari verso la Patria, o per creazioni illustri d'ingegno od opere insigni aventi ripercussioni ed importanza oltre i limitati confini della città, o per speciali alte benemeritenze verso la città.

Art. 5-

Le spoglie da onorarsi nel Famedio non potranno esservi tumulate se vi si opponga la volontà del defunto o della famiglia.

Art. 6-

La proposta dell'onorificenza deve venir fatta dalla Giunta comunale o da almeno dieci Consiglieri e approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non riportando l'approvazione della maggioranza assoluta quando sussiste almeno il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la proposta potrà venir ripresentata una seconda volta, ma soltanto dopo trascorso un quinquennio dalla data della seduta.

Art. 7-

Le spese per le onoranze dovranno essere sostenute dal Comune, salvo l'eventuale concorso spontaneo di Enti o privati.

SEPOLTURE INDIVIDUALI IN CAMPO COMUNE

Art. 8-

L'area dei cimiteri destinata alle sepolture decennali comuni in terra, è divisa in cinque campi, di cui, quello posto nel semicirchio di fondo, è riservato per le sepolture di salme di fanciulli sotto i quindici anni di età.

Art. 9-

Le fosse per l'inumazione di salme devono avere la profondità di ml. 2,00, la larghezza di ml. 0,80 e la lunghezza di ml. 1,80 e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato almeno ml. 0,60.

Art. 10-

Nell'area dei cimiteri destinata alle inumazioni verranno preventivamente designati i posti, distribuendoli giusta un preciso piano. L'occupazione dei posti si farà cominciando da un estremo di ciascun quadro e successivamente fila per fila, senza omissioni di posti.

Art. 11-

Esauriti i quadri disponibili e trascorso il tempo necessario per la decomposizione dei cadaveri, che non potrà in alcun caso essere inferiore ai dieci anni, si dovrà iniziare il rinnovamento delle fosse, che dovrà essere continuato nei modi indicati all'art. 10.

Art. 12-

In una fossa non si potrà collocare più di una salma, la quale deve essere rinchiusa in apposita cassa, eccezione fatta del figlio morto di madre morta per causa di parto, quando però il decesso avvenga temporaneamente.

Art. 13-

Le sepolture nei campi comuni verranno con traddistinte con cippi, il cui modello è fissato dal Comune. Ciascun cippo porterà un numero progressivo. Il numero deve corrispondere a quello del registro generale, prescritto dalla legge e tenuto dal custode o dall'appaltatore del servizio trasporti e pompe funebri, ove sono iscritte le generalità del defunto, la data del decesso, la data e l'ora del seppellimento, l'ubicazione della sepoltura.

Art. 14-

L'inumazione nei campi comuni, ivi compreso l'onere per scavo e rinterro fosse, fornitura e collocamento cippo numerato d'individuazione, sarà effettuata a cura e spese del Comune, a mezzo del custode del cimitero.

Il servizio di trasporto è gratuito nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 64 del Regolamento per il servizio dei trasporti funebri e servizi cimiteriali.

Art. 15-


I cippi restano di proprietà comunale e devono essere lasciati sulla fossa sino al rinnovamento

Art. 16-

Sulle fosse dei campi comuni potranno essere collocate delle lapidi o monumenti aventi le seguenti dimensioni uniformi:

altezza elemento verticale dal piano di campagna	cm.	100
larghezza elemento verticale	cm.	70
cordinata alla base o lastra monolitica in superficie copri tomba, con altezza massima di	cm.	20
dal piano campana, delle dimensioni di	cm.	70x170

L'apposizione di lapidi, monumenti, epigra



fi, croci e simboli di qualsiasi religione o associazione non è soggetta ad autorizzazione alcuna, ma solo a verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale che si avvarrà del custode del cimitero, per accertare l'esatta corrispondenza alle misure come sopra prescritte.

In difetto il custode dovrà impedirne la collocazione in opera o provvedere d'ufficio e con semplice preavviso, alla rimozione.

Art. 17-

All'atto del rinnovamento decennale delle fosse per turno di rotazione, le lapidi non rimosse ad iniziativa degli interessati aventi diritto, saranno collocate nel deposito all'interno del cimitero, a disposizione dei rispettivi proprietari e senza responsabilità di sorta per i danni subiti nelle operazioni di rimozione dei tumuli. Le lapidi non prelevate dagli aventi diritto, entro 15 giorni dalla rimozione, resteranno di proprietà del Comune.

SEPOLTURE INDIVIDUALI IN LOCULI SARCOFAGHI

Art. 18-

Lungo il porticato perimetrale del Cimitero del Grez, possono essere concessi loculi-sarcofaghi per sepolture individuali regolate da apposita concessione. La concessione dei loculi sarcofaghi sarà effettuata in ordine numerico progressivo assoluto, ad eccezione della acquisizione delle tombe di famiglia di cui al successivo art. 24.

La tariffa relativa alla concessione dei loculi sarcofaghi sarà unica, indipendentemente dalla posizione degli stessi.

contrari provvedimenti di carattere generale per esigenza di spazio.

*variazione
approvata
col deliber.
del 20.4.197
m.187/c*

Art. 20-

Qualora la concessione venga acquisita per persona vivente determinata o indeterminata l'utilizzazione del loculo ai sensi del precedente articolo dovrà avvenire non oltre il trentesimo anno dalla data di con

cessione a scampo di decadenza del diritto.

Art. 21-

L'area del sottoportico non potrà essere occupata con vasi, candelabri ecc., salvo quanto previsto per le tombe di famiglia nello stesso sottoportico.

Sulle targhe delimitanti i singoli loculi e munite di numero progressivo, dovrà essere inciso o riportato con altri sistemi solamente il nome, cognome, data e luogo di nascita e morte del defunto nonché l'eventuale fotografia e breve epigrafe. E' vietato applicare supporti per portalampane, portafiori ecc. Le iscrizioni di cui sopra dovranno essere fatte a cura e spese dei concessionari.

La targa in marmo potrà essere sostituita con altra di eguali dimensioni in bronzo-rame o altri marmi pregiati anche con bassorilievi.

Qualora l'Amministrazione comunale predisponga l'applicazione di portalampane elettriche (lampade votive perenni) su tutti i loculi sarcofagi, i titolari delle concessioni cimiteriali relative potranno disporre l'utilizzo, previo pagamento dell'abbonamento annuo che sarà regolamentato da apposita ordinanza del Sindaco.

variazione of
pratica per
delibera del
20.4.1971
m. 187/c

Art. 23-

Il loculo sarcofago può essere utilizzato anche per la tumulazione di uno o più resti mortali provenienti da esumazioni: detti resti dovranno essere posti in cassetta di zinco, debitamente sigillata.

Per l'inserimento di resti mortali in loculo sarcofago già acquisito per persona vivente o defunta, dovrà essere corrisposta la stessa tariffa prevista per i loculi ossari. La scadenza della relativa concessione coinciderà con quella disposta per il titolare del loculo sarcofago.

cinque potrà essere considerata "tomba di famiglia" con diritto di collocare sul fronte dei loculi in concessione, monumenti da realizzare in aderenza ai loculi stessi e con una sporgenza ^{NON} superiore a cm. 70. In caso di acquisizione della concessione per 25 loculi contigui, sotto una unica arcata, sarà consentita l'occupazione con monumenti, candelabri, fiori catenelle ecc. metà della larghezza del portico (massimo ml. 1,10)

variazione of
pratica per
delibera del
20.4.1971
m. 187/c

Art. 25-

Alla scadenza della concessione, salvo l'ot

tenimento tempestivo dei rinnovi di cui all'art. 19 che precede, il Comune disporrà liberamente del loculo sarcofago, senza necessità di preavvisi, trasferendo i resti mortali in campo o ossario comune. Per gli eventuali monumenti ecc. si applicheranno le norme di cui all'art. 17 del presente regolamento. Le domande di rinnovo dovranno pervenire al Comune di Riva del Garda entro la data di scadenza della concessione corredate della somma corrispondente alla vigente tariffa per rinnovo concessione.

Il rinnovo della concessione potrà avvenire subordinatamente alla disponibilità dei posti ed a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

TOMBE DI FAMIGLIA IN CAMPO APERTO IN CRIPTA CON O SENZA EDICOLA O MONUMENTO

Art. 26-

Lungo i lati del viale centrale, a partire dal centro del Cimitero fino all'emiciclo di fondo, sono riservati appezzamenti di terreno delimitati con coordinate perimetrali per la costruzione di tombe di famiglia. Detti appezzamenti saranno dimensionati con apposito piano particolareggiato da approvare dalla Giunta comunale, sentita la Commissione Edilizia e d'Ornato.

Nella cripta in muratura potranno essere realizzati loculi per un massimo di otto salme.

Art. 27-

Dette aree saranno concesse per un periodo di anni cinquanta decorrenti dalla data della concessione rinnovabili per egual periodo, con il pagamento dell'importo determinato dalla tariffa vigente, rispettivamente all'atto di concessione o rinnovo. La mancanza di richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e quindi il Comune disporrà liberamente dell'area e di quanto edificato con le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 28-

Chi intende avere la concessione per una tom

ba di famiglia in campo aperto dovrà farne richiesta scritta indicandone l'ubicazione dichiarando di conoscere gli impegni che va ad assumere.

L'Amministrazione comunale -ove non ostino gravi ragioni- darà l'assenso di massima indicando lo appezzamento prescelto ed invitando a presentare il progetto esecutivo della sistemazione. Tale presentazione dovrà essere fatta entro tre mesi a scampo di decadenza dell'impegno.

Art. 29-

Il progetto della tomba dovrà essere redatto da professionista abilitato ed il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, esprimerà il parere sul progetto tenendo conto dell'opera in se stessa e dell'ambiente in cui dovrà collocarsi.

In caso di approvazione del progetto e di conseguente accoglimento della domanda, sarà redatto apposito contratto di concessione. In esso sarà fissato il termine entro il quale l'opera dovrà essere compiuta.

La realizzazione dovrà essere conforme al progetto che sarà allegato al contratto.

La firma del contratto dovrà essere preceduta dal pagamento della tassa di concessione e dal deposito cauzionale per l'esatta e tempestiva esecuzione dell'opera.

Art. 30-

La restituzione della cauzione potrà avvenire dopo favorevole collaudo tecnico ed artistico della opera. Tale collaudo è demandato all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 31-

Se il richiedente non completerà l'opera entro il termine prescritto o questa non sarà fatta secondo progetto e secondo le norme di cui al seguente articolo 32, la concessione si intenderà revocata.

Il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e quale penale per la mancata attuazione dei patti, incamererà il deposito fatto a garanzia del

l'esecuzione dei lavori, restituendo la tassa di concessione contro trattenuta -per il vincolo subito- del 5 % della somma versata per ogni anno o frazione di anno dalla data del contratto.

Il concessionario dovrà o rimettere in pristino stato l'area concessa, oppure abbandonare l'opera fatta senza diritto a rifusione alcuna.

E' riservato al Sindaco l'apprezzamento di casi speciali e l'opportunità di eventuali proroghe e deroghe.

Art. 32-

La costruzione delle cripte dovrà essere fatta in base ad apposito progetto; in particolare le strutture sotterranee dovranno presentare le seguenti caratteristiche di massima:

- a- muretti divisorii interni in mattoni, purchè rivestiti in buona malta cementizia, idonei a sostenere le solette di cemento armato formanti i piani dei singoli loculi;
- b- fondo di acciottolato o brecciamme grosso disposto a mano dello spessore di cm. 20, con sovrastante idoneo strato di calcestruzzo liscio o pavimentato;
- c- soletta, di copertura in calcestruzzo, convenientemente armata, onde sostenere l'eventuale monumento sovrastante;
- d- i muri perimetrali esterni dovranno essere intonacati con malta cementizia tirati a cazzuola tovescia ed impermeabilizzati con bitume a caldo ed isolati dal terreno per tutta la profondità con idoneo drenaggio;
- e- botola a chiusura perfetta, delle dimensioni di cm. 200 x 80.

I loculi debbono essere costruiti ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.L. 21 dicembre 1942 n. 1880.

Art. 33-

La manutenzione di dette tombe è ad esclusivo carico dei concessionari. Tanto le strutture sotterranee che la parte monumentale dovranno essere mantenute in modo perfetto. In caso di inadempienza nella ma

nutenzione, il Comune è in facoltà di provvedere direttamente a spese dei concessionari fatta salva l'applicazione di ammenda per contravvenzione al presente Regolamento, ai sensi della Legge Comunale e Provinciale

Art. 34-

Per l'inumazione di salme o resti mortali in tomba di famiglia è prescritta la doppia cassa di cui una in zinco debitamente sigillata.

ESUMAZIONI

Art. 35-

Le esumazioni dai campi comuni possono essere ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo tra scorsi almeno dieci anni dalla tumulazione del defunto, quando si scavano le nuove fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde hanno luogo qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento quando ciò si renda necessario per indagini giudiziarie o per trasferire altrove le salme.

Art. 36-

Per le esumazioni ordinarie provvede il Comune secondo le proprie esigenze, decorsi almeno dieci anni dalla inumazione.

Art. 37-

Nell'escavazione del terreno per l'esumazione ordinaria, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché eventuali interessati non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del Cimitero. Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere raccolti a parte ed inceneriti entro il Cimitero.

Art. 38-

Le esumazioni straordinarie possono essere

ordinate dall'Autorità giudiziaria per indagini nell'in-
teresse della giustizia, ovvero autorizzate dal Sindaco
per trasportare le salme in altre sepolture o per cre-
marle.

Art. 39-

L'Autorità comunale autorizza l'esumazione
straordinaria in osservanza alle norme del vigente Rego-
lamento di polizia mortuaria (R. D. 21 dicembre 1942 n.
1880).

Per ogni esumazione le parti interessate de-
vono pagare le tasse di cui alla tariffa annessa al pre-
sente Regolamento, oltre le spese per disinfettanti, ba-
re e simili.

OSSARIO PRIVATO

Art. 40-

Nel Cimitero sarà realizzato apposito ossa-
rio privato per la collocazione dei resti mortali prove-
nienti da esumazioni decennali e posti in cassette di
zinco sigillate.

Detti loculi ossari potranno essere concessi
per un periodo di anni cinquanta, rinnovabili, previo
pagamento degli importi previsti dalle tariffe vigenti.

Art. 41-

I resti mortali provenienti da esumazioni de-
cennali o da loculi sarcofaghi o da tombe di famiglia,
alla scadenza delle rispettive concessioni non rinnova-
te, salvo trasferimenti nei loculi ossari di cui allo
art. 40, saranno tumolati nell'ossario comune.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 42-

E' permesso collocare corone o ritratti, tan-
to sulle tombe di famiglia che sulle lapidi dei tumuli
individuali, alle condizioni che detta applicazione sia
eseguita sotto la sorveglianza del custode e non ecceda

no le dimensioni della lapide a cui vengono applicati.
In difetto, corone, emblemi ecc. saranno rimossi a cura del custode che terrà i medesimi a disposizione dei proprietari informandoli delle ragioni per le quali furono tolte.

Art. 43-

Le corone di fiori freschi saranno lasciate sulle tombe in campo comune e sulle tombe di famiglia fino al loro appassimento, dopo di che saranno rimosse e distrutte qualora non vengano prima levate e prese in consegna dai parenti del defunto.

Art. 44-

Saranno parimenti levate le corone di fiori artificiali, piante od altri oggetti, ed emblemi funerari, ogni qualvolta il custode lo ritenga opportuno per ragioni di estetica, senza che le parti possano sollevare eccezioni e tanto meno avanzare pretese.

Art. 45-

Il Comune può ordinare agli interessati ed anche disporre d'ufficio, la rimozione dei monumenti pericolanti od abbandonati, a tutte spese dei proprietari della tomba.

Art. 46-

Le spese di rimozione-esumazione o estumulazione delle salme o resti mortali per qualsiasi motivo avvengono, sono a carico dei richiedenti le relative prestazioni, compreso l'onere per il ripristino di tombe loculi ecc. e previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 47-

Il deposito provvisorio nel cimitero delle salme aventi altra destinazione definitiva sarà effettuato in loculo sarcofago, con le modalità prescritte dall'art. 22 del presente regolamento.

Art. 48-

Tutte le concessioni cimiteriali dovranno far richiamo alle norme del presente regolamento con dichiarazione del concessionario di esplicita accettazione.

Art. 49-

Le domande di concessione cimiteriali devono essere presentate al Comune sugli appositi moduli compilati in ogni parte.

Tutte le concessioni cimiteriali decadranno senza possibilità di pretese, indennizzi, rifusioni e reclami di sorta, quando l'Amministrazione comunale decreterà la soppressione del cimitero del Grez e delle frazioni.

Art. 50-

La visita al cimitero è permessa al pubblico nelle ore fissate nell'avviso, emanato con ordinanza del Sindaco.

E' proibito l'accesso al cimitero ai minori non accompagnati da persone adulte.

E' altresì vietato:

- schiamazzare, cantare, fumare, deturpare lapidi, monumenti ecc., introdurre animali, biciclette ecc.

I contravventori saranno allontanati dal Cimitero datta salva l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali penali in cui fossero incorsi.

Nell'ufficio del custode sarà tenuto a disposizione del pubblico un registro nel quale potranno essere annotati eventuali reclami.

Art. 51-

Agli addetti del servizio dei cimiteri è vietato chiedere o pretendere mance o compensi da privati.

Art. 52-

Per quanto non è previsto nel presente re

golamento si fa richiamo al regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto legge 21 dicembre 1942 n. 1880

NORME TRANSITORIE

Art. 53-

Le salme tumulate nei cimiteri di Riva possono essere trasferite nel campo comune e nei loculi-sarcofaghi o tombe di famiglia a richiesta degli interessati.

Il trasferimento di cui sopra sarà effettuato previo pagamento degli importi stabiliti dalle vigenti tariffe per esumazioni, estumulazioni, assistenza, trasporto e concessioni nel nuovo cimitero del Grez

Art. 54-

Alla scadenza del quindicesimo anno dalla ultima inumazione nel Cimitero di Riva del Garda, in assenza di richiesta di esumazione privata e trasferimento ai sensi dell'art. 53 che precede, si provvederà all'esumazione d'ufficio ed al trasferimento dei resti mortali nel campo o ossario comune del Grez a cura e spese del Comune.

Art. 55-

Le cassette esistenti nel Cimitero di Riva capoluogo saranno trasferite gratuitamente nel nuovo cimitero del Grez, a richiesta degli interessati e previo pagamento dell'importo previsto dalla vigente tariffa per loculi ossario privato.

Art. 56-

Tutte le concessioni in atto nel vecchio cimitero di Riva capoluogo, decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 57-

Il cimitero vecchio di Riva capoluogo ver

rà abbandonato ed avrà altra destinazione, trascorso il tempo prescritto dal regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

- PARTE SECONDA -

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 58-

Il presente regolamento disciplina tutti gli interventi necessari per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni ed il trasporto delle salme in forma privata o in occasione di cerimonie religiose ed onoranze funebri civili, senza distinzione di culto e la traslazione di salme anche fuori del territorio del Comune con le modalità prescritte dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 ed ogni altra disposizione inerente il particolare servizio.

Rimangono escluse dalla presente regolamentazione le frazioni di Pregasina e Campi.

Art. 59-

I servizi di cui all'art. 1- sono effettuati da un appaltatore comunale, con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1, n. 8 del R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2578.

Art. 60-

Il servizio viene affidato ad un appaltatore mediante stipulazione di regolare contratto.

Il presente regolamento sarà richiamato a far parte integrante del contratto.

Art. 61-

L'appaltatore del servizio non può cedere ad altri il contratto di assunzione. Tale limitazione vincola anche gli eredi dell'appaltatore del servizio.

Art. 62-

L'appaltatore del servizio sarà direttamente responsabile verso il Comune dei danni arrecati per causa di servizio e dei reati commessi (direttamente o dal personale dipendente), per inosservanza di disposizioni di leggi o regolamenti.

Art. 63-

L'appaltatore del servizio dovrà effettuare il trasporto e interventi vari connessi, compreso fornitura di cassa comune in caso di onoranze speciali ordinate dal Comune o per gli iscritti nell'elenco dei poveri: per tali interventi potrà esigere dal Comune esclusivamente l'importo previsto dalla tariffa allegata.

L'eventuale trasporto di salme di non iscritti nell'elenco dei poveri, in cassa di legno non lucidata, senza cerimonie, da inumarsi esclusivamente in campo comune, dal luogo di decesso direttamente al cimitero, sarà effettuata dall'appaltatore a spese del Comune, con l'applicazione della tariffa allegata.

Art. 64-

Salvo speciali onoranze che la Giunta comunale intendesse effettuare in particolari circostanze, i servizi funebri si svolgeranno in classe unica, senza distinzione, con autofurgone messo a disposizione dall'appaltatore ed avente le caratteristiche di idoneità prescritte dal Comune con l'atto di appalto.

Nell'ambito comunale è vietato servirsi con automezzi o prestazioni diverse da quelle praticate dall'appaltatore comunale del servizio.

Art. 65-

E' consentito derogare alle disposizioni

di cui all'articolo precedente solo nei seguenti casi :

- a- per il trasporto dei soci di confraternite, congregazioni ed altre associazioni riconosciute come enti morali;
- b- per il trasporto di salme militari;
- c- per il trasporto di feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero.

Art. 66-

Analoga deroga di cui al precedente articolo, sarà fatta in tutti quei casi in cui, per motivi espressamente riconosciuti dalla Giunta comunale, il trasporto non possa essere effettuato dalla Ditta appaltatrice.

Art. 67-

Per i trasporti di salme fuori Comune, da effettuarsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, potranno essere autorizzate altre Ditte.

Art. 68-

Le spese di acquisto, manutenzione, riparazione e ricovero dei mezzi per l'espletamento del servizio sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

Parimenti a carico della Ditta appaltatrice sono le spese per disinfezioni ordinate dal Sindaco e dall'Ufficiale sanitario.

I mezzi devono sempre essere mantenuti in ordine, pulizia e decoro.

Art. 69-

Il personale addetto al servizio dei trasporti funebri deve essere munito di apposita e decorosa divisa le cui caratteristiche sono stabilite dal Comune.

Art. 70-

La richiesta di trasporto e di altri servizi

Il terzo capoverso dell'articolo 71
d'ordine dell'Amministrazione Comunale, in data
odierna, è stato così modificato:

"" Le cerimonie religiose potranno essere
svolte nella Chiesa dell'Inviolata, secondo il
desiderio espresso dei familiari dei Defunti, anche
per quelli dipendenti delle parrocchie di S. Alessa-
dro e Chiesa S. Giuseppe (Rione Degasperì).-

Riva del Garda, 19 novembre 1971


Il Provveditore

Servizio Comunale Trasporti funebri
(Umberto Casadei)



U. Casadei

posto, a spora:



IL SINDACO

[Signature]

L'assessore e dr. Corrado

zi deve essere rivolta direttamente all'appaltatore del servizio.

La chiusura delle salme o resti mortali nelle casse dovrà essere effettuata alla presenza dell'appaltatore del servizio che assume ogni e conseguente responsabilità anche per quanto concerne l'individuazione e riconoscimento delle salme.

Art. 71-

Il trasporto delle salme dall'abitazione o dal luogo di decesso, alla cappella mortuaria del cimitero del Grez, dovrà essere in forma privata.

Le cerimonie funebri, civili e religiose si svolgeranno esclusivamente nell'ambito della cappella mortuaria ed all'interno del cimitero del Grez.

Fino ad avvenuta costruzione della cappella mortuaria del cimitero del Grez, le cerimonie funebri religiose saranno svolte nelle chiese delle rispettive parrocchie e, per Riva capoluogo, presso la chiesa dell'Inviolata.

Il trasporto delle salme dal luogo di decesso alle chiese dovrà essere effettuato in forma privata.

E' vietata la formazione di cortei pedonali nel tragitto di trasferimento dalla chiesa al cimitero.

Per le frazioni di Campi e Pregasina rimangono in vigore le cerimonie funebri tradizionali in atto.

Art. 72-

Nel caso che la sede del defunto si trovi in una località inaccessibile ai veicoli, coloro che hanno richiesto il servizio devono provvedere, per proprio conto, al trasporto della salma sino al carro funebre.

Per gli iscritti nell'elenco dei poveri provvederà a sua cura e spese l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà prestare la propria assistenza e collaborazione con personale idoneo per recupero di salme in caso di annegamenti, suicidi, incidenti stradali, ecc. con diritto di rimborso delle re

lative prestazioni non previste dalle tariffe di cui al presente regolamento nei confronti degli aventi causa. Per gli iscritti nell'elenco dei poveri le spese faranno carico al Comune.

Art. 73-

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti dello Stato, e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942 n. 1880, sono accertate e punite a norma dell'art. 106 e seguenti del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Art. 74-

L'appaltatore deve fornire il personale necroforo in aiuto al custode del cimitero per l'espletamento di tutti i servizi funebri e cimiteriali.

L'appaltatore dirige ogni attività cimiteriale nonché le prestazioni del custode comunale ai sensi del presente regolamento e subordinatamente alle prescrizioni esecutive impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 75-

L'appaltatore deve eseguire su richiesta tutti i servizi previsti dalle allegate tariffe, per gli importi dalle stesse fissate, senza maggiorazioni di sorta: gli importi relativi saranno incassati direttamente dall'appaltatore, rilasciando ricevuta sugli appositi moduli.

Per le prestazioni indicate come facoltative nell'allegata tariffa gli interessati potranno provvedere direttamente o a mezzo terzi.

L'appaltatore medesimo deve curare tutte le registrazioni cimiteriali imposte dall'Amministrazione, curare l'incasso delle concessioni da versare al tesoriere comunale; tenere aggiornati gli scadenziari ed

ogni altro registro necessario previsti dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. D. 21 dicembre 1942 n. 1880; predisporre le certificazioni di rito per le tumulazioni, esumazioni e trasporti.

Il presente regolamento revoca ogni precedente disposizione con esso contrastante a decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi della legge 21 ottobre 1963 n. 29.

- PARTE TERZA -

CAPITOLATO DI SERVIZIO PER IL CUSTODE DEL CIMITERO

Art. 76-

Il custode del cimitero, dipende dal Comune, ed assume gli ordini che gli vengono impartiti tramite l'Ufficio tecnico comunale o tramite l'appaltatore del servizio trasporti funebri in esecuzione ai vigenti regolamenti.

Art. 77-

Il trattamento giuridico ed economico sono determinati dal regolamento organico generale per i dipendenti del Comune di Riva del Garda e capitolato speciale.

Il custode dovrà costantemente indossare la apposita divisa di servizio fornita gratuitamente dal Comune.

Art. 78-

Il custode deve assolvere a tutti i servizi cimiteriali ed interventi precisati dal presente regolamento, senza limitazioni di orario, nel limite medio di otto ore giornaliere di lavoro. Ha diritto ad una giornata settimanale di riposo da utilizzare in giorni per i quali non sussistono impegni particolari irrogabili. Anche in dette giornate deve tuttavia assicu

rare l'apertura, chiusura del cimitero e adeguato servizio di custodia anche a mezzo familiari. Ha diritto ad un mese di congedo ordinario, durante il quale verrà sostituito da altro dipendente comunale. Anche per detto periodo dovrà peraltro assicurare il servizio di apertura e chiusura e custodia notturna del cimitero, direttamente o a mezzo terzi notificati e accettati dal Comune. Potrà, a giudizio discrezionale del Comune, essere trasferito ad altri servizi, senza che, per questo, possa formulare eccezioni.

Art. 79-

Il custode deve abitare nell'alloggio di servizio presso il cimitero, ove dovrà farsi trovare reperibile in qualsiasi momento.

Art. 80-

Il custode dovrà disimpegnare in particolare i seguenti servizi ordinari, senza, peraltro avanzare pretese o rifiuti per qualsiasi altro servizio particolare ordinato tramite l'Ufficio tecnico comunale o l'appaltatore:

- apertura e chiusura cimitero secondo l'orario determinato con ordinanza del Sindaco;
- effettuare lo scavo e reinterro delle fosse nei campi comuni, su richiesta e sotto la direzione dell'appaltatore dei servizi trasporti funebri;
- aprire e sigillare i loculi sarcofaghi;
- effettuare esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme, riordinare resti mortali, formare le relative cassette, effettuare trasporti personalmente o con mezzi speciali nell'ambito del cimitero;
- assistere alle operazioni di autopsia e effettuare gli interventi richiesti dall'appaltatore servizi cimiteriali;
- effettuare vestizioni e deposizioni salme nella cassa nell'ambito del cimitero;
- assolvere e collaborare con l'appaltatore per lo svolgimento dei funerali, limitatamente alle funzioni presso la chiesa dell'Inviolata, chiese parrocchiali di

Varone, S. Alessandro e Rione Degasperi, nonché nell'am
bito dei cimiteri del Grez e Varone;

- effettuare tutti gli interventi di pulizia dei viali e tombe mediante asportazione di fiori, corone ecc., manutenzione viali, fognature e manufatti in genere;
- segnalare all'Ufficio tecnico comunale e Comando Vi
gili Urbani tutti i danni e le necessarie riparazio-
ni sia alla proprietà comunale che alle concessioni private e richiedere gli interventi di polizia in ca-
si di necessità, deferendo a chi di competenza gli eventuali trasgressori dei vigenti regolamenti;
- eventuali altre collaborazioni richieste dall'appal-
tatore dovranno essere effettuate, subordinatamente ai compiti d'istituto, ed i relativi rapporti econo-
mici regolati direttamente fra appaltatore e custode.

scuola
ata per
massime
2.10.1984
B

- PARTE QUARTA -

TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

(importi da corrispondere al Comune)

a- tombe di famiglia in campo aperto con o senza edicola con un minimo lotto di mq. 6 ~~al mq. £. 70.000~~

variazioni approvate dal Consiglio comunale del 24.3.1976 m. 543/c

se affon
del 24.3.1976
1984

b- concessione 50.le di loculi sarcofaghi individuali (indipendentemente dall'arcata e dall'altezza della fila) ~~cadauno £. 300.000~~

variazioni approvate dal Consiglio comunale del 24.3.1976 m. 543/c

- 3- sepolture individuali decennali in campo comune (vedi art. 14) gratis
- 4- esumazioni £. 15.000 *
- 5- estumulazioni £. 5.000
- 6- per seppellimento in campo comune di una salma importata da altro Comune non iscritta nel registro di popolazione £. 10.000

c) sepoltura provvisoria in loculo sarcofago per anno o frazione di anno £. 50.000. =

Variazioni approvate dal Consiglio comunale del 30.10.1984 m. 1183

- 8- loculo ossario privato: prima concessione o rinnovo £. 10.000
- 9- esumazione di salme dei Cimiteri di Riva (Riva, Pregasina, Varone e Campi) per trasferimento al Cimitero del Grez in loculo sarcofago o in loculo ossario o in tomba di famiglia £. 10.000

- PARTE QUINTA -

TARIFFE SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

1- assistenza rilascio certificati autorizzazioni inumazioni, riconoscimento salme e chiusura feretri ed ottenimento concessioni cimiteriali (facoltativa)	£.	2.000
2- vestizione, disinfezioni salme e deposizione in cassa (facoltativa)	£.	1.000
3- trasporto cassa dal magazzino appaltatore al luogo di decesso (facoltativa)	£.	1.000
4- assistenza per fornitura corone, fiori, manifesti, inserti pubblicitari, richieste cerimonie religiose (oltre al rimborso delle prestazioni richieste al costo) (facoltativa)	£.	2.000
5- trasporto salme nel territorio comunale dal luogo di decesso al cimitero, compresi eventuali viaggi intermedi (obbligatoria in alternativa con tariffa 13)	£.	15.000
6- assistenza esumazioni o estumulazioni a richiesta di parte o Autorità giudiziaria ed eventuali inumazioni, sigillatura cassa e cassetine (obbligatoria)	£.	4.000
7- fornitura cassa tipo comune in legno grezzo (facoltativa)	£.	7.000
8- trasporto di salme fuori Comune (facoltativa)	da £. 6.000	più £. 90 al km.
9- trasporto di cassette ossarie fuori Comune (facoltativa)	da £. 6.000	più £. 35 al km.

- | | | | |
|-----|---|----|--------|
| 10- | assistenza rilascio certificati per trasporto salme o resti fuori Comune (oltre le spese vive) (obbligatoria) | £. | 4.000 |
| 11- | assistenza ricevimenti al cimitero di salme o resti mortali provenienti da altri Comuni, registrazioni relative assistenza inumazioni (oltre le spese vive) (facoltativa) | £. | 4.000 |
| 12- | trasporto feretri dai cimiteri di Riva a quello del Grez (obbligatoria) | £. | 3.000 |
| 13- | trasporto di salme di non iscritti nell'elenco dei poveri ai sensi dell'art. 63, secondo comma, in cassa di legno comune non lucidato, senza cerimoniale civile o religioso da inumarsi e - esclusivamente in campo comune dal luogo di decesso direttamente alla fossa di inumazione | £. | 10.000 |
| 14- | servizi di cui all'art.64, primo comma, compreso ogni e qualsiasi prestazione e forniture (con cassa comune £. 7.000, trasporto £. 10.000, servizi vari £. 3.000) | £. | 20.000 |
| 15. | fornitura cassetta di zinco per resti mortali | £. | 3.000 |
| 16. | fornitura cofano in graniglia e cemento, completo di targa di marmo incisa | £. | 12.000 |

-
variazione
approvata
con delibera
del 20.4.1971
n. 137/c

1970 sub n. 1/101/1-B e 3 febbraio 1971 n. 130/0, esaminata dalla Giunta Provinciale in data 12 febbraio 1971 sub n. 7260/6-b.

Il presente regolamento, pubblicato per giorni 15, dal 4 a tutto il 18 febbraio 1971, ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale 21 ottobre 1963 n.29, entra in vigore il giorno 19 febbraio 1971.

IL SEGRETARIO REGGENTE
(Giuseppe Legara)

Visto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Sisinio Pontalti)

Sisinio Pontalti

Giuseppe Legara



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38068 - Telefoni 513781-2-3-4 - Telex 400278
Codice Fiscale 84001170228


COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Approvato con deliberazione della Giunta
comunale dd. - 4. SET. 1984. ... 3817

L'ASSESSORE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



Progetto di ampliamento del Cimitero
della frazione di Varone p.f. 1770/4
C.C. Riva. Perizia di variante e sup-
pletiva.

28 agosto 1984

IL SINDACO

Premesso che é in fase di revisione il
Regolamento Cimiteriale e Trasporti funebri, approva-
to con deliberazioni del Commissario Straordinario
dd. 17.7.1970 n. 5/C e dd. 3.2.1971 n.150/C;

Che la revisione stessa, tra l'altro,
deve riguardare l'ammissibilità delle nuove sepolture
anche nei Cimiteri frazionali, con particolare riferi-
mento al ripristino di idonei vialetti nell'area cimi-
teriale esistente;

Considerato che si rende opportuno
stralciare dall'appalto dei lavori di ampliamento del
Cimitero di Varone, attualmente in corso, quanto si
riferisce al ripristino di due vialetti trasversali
nell'area cimiteriale esistente, per la complessità
tecnico-igienica del lavoro in rapporto alla modesta
entità della spesa, con conseguente dilazione dei tem-
pi di consegna dell'opera;

D I C H I A R A

- che i vialetti previsti nel progetto approvato dalla
Commissione di cui alla lett.D) - art.1 - L.P. 28.7.
1975 n.28, saranno eseguiti progressivamente in re-
lazione al ripristino del turno di rotazione inte-
ressante le sepolture attualmente previste nel sedi-
me parimenti interessato;
- che copia di detta planimetria sarà allegata al nuo-
vo Regolamento Cimiteriale per la definitiva univoca
individuazione delle sepolture individuali in campo
comune.

IL SINDACO

(Matteotti cav. Mario)

